

CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.

Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole *in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*.

Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 "le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" e aggiunge che, in presenza di questi casi, l'istituzione scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che comunque vanno, come afferma la nota 1865, "tempestivamente e opportunamente segnalati alle famiglie". La nota 1865, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti della classe, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, "sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti".

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA PRIMARIA

La non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria può realizzarsi solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Viene deliberata attraverso uno scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato da tutti i docenti della classe. La decisione è assunta all'unanimità.

L'alunno che non viene ammesso deve aver conseguito nella maggioranza delle discipline una votazione di insufficienza.

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e ss.mm.ii. e dal D Lgs 62.2017 art. 6 c 2.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Per essere ammessi alla classe successiva occorre aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:

- in presenza di 4 o più insufficienze lievi (voto uguale a 5)
- in presenza di 1 insufficienza grave (voto uguale a 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi (voto uguale a 5)
- in presenza di 2 insufficienze gravi (voto uguale a 4) accompagnate da 2 insufficienze lievi (voto uguale a 5)

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

N.B. Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, ... il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.